

**COMUNE di OSPEDALETTI**  
**PROVINCIA DI IMPERIA**

**REGOLAMENTO**  
**DEL**  
**MERCATO DEGLI AGRICOLTORI**  
**“ORTO, FRUTTETO E GIARDINO KM 0”**

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del mercato di Ospedaletti degli agricoltori denominato “Orto, frutteto e giardino km 0”, di seguito “mercato”, istituito in applicazione del decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007, adottato in attuazione dell'art. 1 comma 1065 della l. 27/12/2006 n. 296.

**ART. 2**  
**FINALITA' DEL MERCATO**

L'istituzione del mercato ha lo scopo di:

- a) valorizzare e promuovere le produzioni agroalimentari tipiche del territorio e di favorire le occasioni di incontro fra imprenditori locali e consumatori;
- b) calmierare i prezzi dei prodotti agricoli, tramite la riduzione della filiera distributiva;
- c) assicurare al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali, garantendo qualità e freschezza;
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche;
- e) rilanciare la competitività delle aziende dell'incarico;

**ART. 3**  
**GIORNI E ORARIO DI SVOLGIMENTO, UBICAZIONE E DIMENSIONI DEL MERCATO**

Il Mercato si svolge ogni sabato, con orario dell'attività di vendita dalle 8,00 alle 13,00. L'accesso agli spazi mercatali è consentito agli operatori agricoli a partire dalle ore 7,00 mentre lo sgombero dell'area deve essere effettuato entro le ore 14,00.

Il Mercato si svolge in due diverse dislocazioni e precisamente:

- sul c.so Regina Margherita, tratto compreso tra la panetteria S. Antonio e il bar Pinky, per quanto attiene la vendita di prodotti alimentari, con possibilità di installare un numero massimo di 10 banchi delle dimensioni di tre metri per tre, come da allegata planimetria;
  - in Piazza IV Novembre per quanto attiene fiori e piante da giardino e da orto, con possibilità di installare un numero massimo di tre banchi delle dimensioni di tre metri per tre, come da allegata planimetria;
- Le aziende che vendano contemporaneamente sia prodotti alimentari che piante da giardino o orto dovranno collocarsi sul c.so Regina Margherita.

Il mercato non si svolge nelle seguenti giornate e festività: 1 gennaio, 1 maggio, Natale e S. Stefano

#### ART. 4 AMMISSIONE AL MERCATO ED ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Possono essere ammessi al Mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le società, le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.lgs. 18/5/2001 n. 228 e che abbiano un volume di ricavi non superiore ai limiti fissati dall'art. 4, comma 8, del D.lgs. 18/5/2001 n. 228. Possono essere altresì ammesse le aziende non iscritte al registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 77 del 1977, in osservanza di quanto disposto per la vendita dalla Legge 9 febbraio 1963 n. 59.

L'azienda agricola deve essere ubicata nell'ambito territoriale della regione Liguria ovvero del basso Piemonte, con riferimento alla sede principale risultante dal registro delle Imprese, o, per le aziende non iscritte, alla sede indicata nella comunicazione di inizio attività.

Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati nell'ordine i seguenti criteri di preferenza nei confronti delle aziende richiedenti:

- 1) ubicazione dell'azienda agricola nel territorio comunale di Ospedaletti ;
- 2) ubicazione dell'azienda agricola nel territorio provinciale;
- 3) iscrizione all'associazione "La spesa in campagna".

In ogni caso tre posti nell'area mercatale di C.so regina Margherita e un posto nell'area mercatale di piazza IV Novembre sono riservati alle aziende agricole di Ospedaletti, qualora vi siano domande in tal numero.

#### ART. 5 GESTIONE DEL MERCATO

Il Mercato può essere gestito direttamente dal Comune oppure affidato in gestione alle associazioni di categoria dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello provinciale, tramite apposita convenzione di durata triennale, il cui schema viene approvato dalla Giunta Comunale.

Nel caso di affidamento in gestione, l'associazione di categoria assume la titolarità della concessione del suolo pubblico e provvede al pagamento del relativo canone e dei tributi comunali dovuti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, il gestore ha il compito di:

- a) procedere alla selezione delle aziende agricole nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, anche a rotazione, con riferimento alla stagionalità della produzione;
- b) organizzare il funzionamento del Mercato con particolare riguardo all'allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento;
- c) curare i rapporti tra le aziende operanti nel Mercato;
- d) curare l'invio al Comune, per ogni soggetto partecipante, della comunicazione di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001 nonché delle registrazioni rilasciate dall'azienda sanitaria territorialmente competente;
- e) controllare la qualità delle produzioni;
- f) organizzare iniziative promozionali e pubblicitarie;
- g) organizzare attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti posti in vendita, quali visite alle aziende di produzione, degustazioni, incontri con le scuole e attività similari;
- h) elaborare proposte rivolte all'Amministrazione comunale tese ad un migliore funzionamento del Mercato.

#### ART. 6 ATTIVITA' DI VENDITA

Nell'area mercatale la vendita deve svolgersi nell'ambito dello spazio assegnato a ciascun operatore e con l'utilizzo di banchi e strutture preferibilmente di materiale e colori omogenei e comunque rispondenti al decoro.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità a quanto previsto dai regolamenti

CE 852 e 853 del 2004 nonchè dai relativi atti di recepimento .

I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono **provenire esclusivamente dalle aziende agricole ammesse a partecipare al mercato** e devono riportare, in modo chiaro e visibile al pubblico, l'indicazione del fondo o dell'impresa agricola di produzione.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato devono esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola, osservare le disposizioni dell'Amministrazione comunale riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale, osservare eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci, osservare le disposizioni per la raccolta differenziata ed il regolamento dei rifiuti stabilite dall'amministrazione comunale e lasciare pulito lo spazio occupato al termine dell'attività.

#### ART. 7

#### DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Il Mercato è soggetto ai controlli dell'Amministrazione comunale, che verifica il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente regolamento attraverso il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Servizio Agricoltura.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del presente regolamento nonché delle norme vigenti in materia potrà essere disposta a carico dei singoli produttori agricoli la revoca della concessione o il divieto di prosecuzione dell'attività, mentre nei confronti del gestore del Mercato potrà essere disposta la decadenza della convenzione stipulata con conseguente revoca della concessione del suolo pubblico.

E' sempre fatto salvo il potere dell'Amministrazione comunale di revocare o modificare l'affidamento della gestione del Mercato e la concessione del suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

#### ART. 8

#### COORDINAMENTO CON ALTRE ATTIVITA' COMUNALI

Il Comune di Ospedaletti si riserva ogni più ampia facoltà di sospendere lo svolgimento del mercato, per una o più giornate, in caso di particolari esigenze collegate o all'esecuzione di lavori pubblici che eventualmente dovessero interessare le aree mercatali, o alla organizzazione di manifestazioni che direttamente si svolgano su tali aree o comunque siano tali da richiedere che i detti spazi rimangano liberi per il transito del pubblico. In tali casi le aziende verranno avvisate con anticipo di sette giorni, salvo eventi imprevedibili.

In particolare per le specifiche manifestazioni del secondo sabato di luglio e del primo sabato di agosto si stabilisce già con il presente regolamento la sospensione dell'area mercatale di piazza IV Novembre, in quanto destinata alle dette manifestazioni. In tali occasioni le aziende potranno vendere i loro prodotti nell'ambito delle manifestazioni stesse, secondo orari e luoghi stabiliti dall'Ufficio Turismo, con specifica riserva di posti, e così pure le aziende che effettuano il mercato sul C.so Regina Margherita nella mattinata, potranno proseguire l'attività di vendita in orario pomeridiano e serale, opportunamente spostando i loro banchi sul luogo della manifestazione, sempre previo accordo con il competente ufficio.